



N. 66 / 2016 Reg. Circolari

18.8.2016 Reg. Circolari



02200900705		
PROCURA GENERALE REPUBBLICA CAGLIARI		
N. 6611-E	03	AGO. 2016
UCR	CC	R.U.O.
Funzioni	Macroattività	Attività
Passicolo	Sottopassicoli	

Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO



n_ag. GAB. 02/08/2016.0032025.0

Ai Presidenti delle Corti di appello

Ai Procuratori generali presso le Corti di appello

e, per conoscenza,

V. In Cagliari, addì 03 AGO. 2016

IL PROCURATORE GENERALE

Dott. Gian Carlo Moi sost.

gascodm int

*Al Primo Presidente della Corte di Cassazione
Al Procuratore generale presso la Corte di Cassazione
Al Presidente della VII Commissione del C. S.M.
Al Presidente della Scuola Superiore della Magistratura
Al Presidente del Consiglio Nazionale Forense
Al Capo di Gabinetto del Ministro dell'Interno
Al Capo dell'Ufficio Legislativo
Al Capo dell'Ispettorato Generale
Al Capo del Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria
Al Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria
Al Direttore Generale delle Risorse e delle Tecnologie*

Oggetto: decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015, n. 133. Individuazione delle competenze in materia di sicurezza dei Procuratori generali presso le Corti d'appello e delle Conferenze permanenti.

Facendo seguito alla precorsa corrispondenza ed all'esito della ricognizione della materia svolta d'intesa con il Capo dell'Ufficio Legislativo e il Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria a seguito dell'incontro del Ministro della Giustizia con i Procuratori Generali dello scorso 16 giugno, mi pregio comunicare quanto segue al fine della puntuale ed uniforme applicazione delle prescrizioni del decreto in oggetto.

Come noto, il trasferimento al Ministero della Giustizia delle funzioni di spesa per il funzionamento degli uffici giudiziari ha comportato significative ricadute anche nella delicata materia della sicurezza delle relative sedi.

Al fine di definire le competenze in materia di sicurezza degli uffici giudiziari e delle persone che vi operano nell'ambito proprio dell'amministrazione della giustizia, appare

V. In Cagliari, addì 29 AGO. 2016

Il Dirigente Amm.vo

Franca Arru

Franca Arru

pagina 1 di 7

V. in Cagliari 29 AGO. 2016
IL PROCURATORE GENERALE
Roberto Saieva

opportuno premettere talune considerazioni riguardo l'assetto normativo che disciplina le concorrenti responsabilità inerenti la tutela della sicurezza degli uffici giudiziari.

Come noto, l'impianto essenziale della disciplina della materia della sicurezza si rinvia ancora nel decreto adottato il 28 ottobre 1993 dai Ministri della Giustizia e dell'Interno, in relazione alle previsioni degli articoli 18 e 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, recante l'ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

L'art. 1 del decreto in parola, come noto, attribuisce al Prefetto la competenza generale in ordine alla incolumità e alla sicurezza dei magistrati, oltre che in riferimento alla sicurezza cd. esterna delle strutture in cui si svolge attività giudiziaria.

L'art. 2 dello stesso decreto ministeriale assegna, quindi, al Procuratore Generale presso la Corte di Appello la competenza ad adottare i provvedimenti necessari a presidiare la sicurezza interna delle strutture in cui si svolge attività giudiziaria, sentiti il Prefetto e i capi degli uffici giudiziari interessati, salvi i casi di assoluta urgenza, ricorrendo i quali il Procuratore Generale provvede senza la predetta consultazione.

L'intimo collegamento tra attività di sicurezza e competenze in materia di gestione degli edifici destinati a finalità di giustizia aveva, dunque, già trovato compiuta e coerente articolazione concettuale nel richiamato d.M. 28 ottobre 1993, adattandosi le misure attuative della disciplina generale alle peculiarità degli uffici giudiziari ed alla natura del pericolo cui sono esposte le funzioni statuali che ivi sono esercitate e le persone che a vario titolo vi partecipano.

Il decreto in parola, anche a seguito dell'interpretazione offerta dalla circolare ministeriale n. 4/94, definisce in via generale i campi di intervento delle Istituzioni coinvolte.

Appare utile, in particolare, evidenziare che, secondo la citata circolare, al Procuratore Generale sono assegnati compiti che devono essere svolti con unità di programma ed integrazione reciproca delle menzionate competenze, sicché *"esprimendo il preventivo parere sui provvedimenti del Prefetto o adottando provvedimenti interni di natura tecnico-organizzativi, sia in definitiva perseguito l'obiettivo di rendere effettiva la sicurezza dei magistrati fuori e dentro le strutture nelle quali essi operano oltre che, siccome, in sé le strutture giudiziarie"*.

Si inserisce nella richiamata disciplina il recente intervento normativo di cui all'art. 1, comma 526, lettera a), della L. 190/2014, con il quale si è modificato il secondo comma dell'articolo 1 della legge n. 392/1941, attribuendo al Ministero della Giustizia il compito di provvedere alla gestione delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari in precedenza posto a carico dei Comuni (salvo che per gli uffici giudiziari della Capitale e, in tempi assai più recenti, di Napoli).

Intervenendo nel contesto normativo sopra delineato e ferma restando la linea di demarcazione delle mutate competenze con quelle proprie dell'Autorità di pubblica sicurezza, il d.P.R. n. 133 del 2015 ha ulteriormente definito anche le attribuzioni in materia spettanti alla così istituita Conferenza Permanente ed ai Procuratori Generali presso le Corti d'appello.

Nel disciplinare le misure organizzative necessarie, a livello centrale e periferico, per la gestione delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari, il citato decreto presidenziale ha, difatti, istituito un'apposita Conferenza Permanente, con compiti di individuazione e proposta dei fabbisogni e di indicazione, fra l'altro, delle specifiche esigenze relative all'attività di vigilanza e custodia, compresi gli aspetti tecnici e amministrativi della sicurezza degli edifici.

Si è previsto, inoltre, che in caso di urgenza, i compiti in materia di sicurezza sopra indicati siano svolti dal Procuratore Generale e che la Conferenza Permanente informi senza ritardo di ogni necessità i soggetti obbligati alla manutenzione straordinaria e alla conservazione strutturale degli immobili.

Con riferimento ai compiti in materia di sicurezza propri del Ministero della Giustizia, risultano, dunque, parimenti essenziali sia le competenze della Conferenza Permanente sia il ruolo dei Procuratori Generali.

Quanto alle attribuzioni della Conferenza Permanente, esse investono la individuazione delle specifiche necessità di dotazioni e di interventi per il funzionamento degli uffici giudiziari,

anche in materia di sicurezza, restando immutato ed anzi individuato e cristallizzato a livello regolamentare il ruolo del procuratore generale di esclusiva interlocuzione con l'Autorità di pubblica sicurezza.

Alla Conferenza Permanente, inoltre, sono attribuiti i compiti di rilevazione dei fabbisogni e di preliminare definizione della relativa spesa, tali funzioni esercitando, anche in vista delle relative proposte di intervento, per il tramite essenziale del Procuratore generale.

Il Procuratore Generale risulta, correlativamente, individuato dalla disciplina introdotta con il decreto 133/2015 come il fondamentale centro di raccolta delle informazioni e delle proposte in materia di sicurezza provenienti dalla Conferenza Permanente, restandone confermato ed anzi precisato il ruolo di interlocutore fondamentale del sistema della sicurezza pubblica delineato a valle della l. 121/1981, oltre che di autonomo centro di decisione per i casi in cui si verificano situazioni di pericolo, caratterizzate dall'urgenza.

Al quotidiano raccordo delle forme di esercizio delle potestà della Conferenza permanente e del Procuratore generale è dunque rimesso il puntuale e proficuo sviluppo delle relazioni istituzionali complessivamente funzionali all'effettività della garanzia di sicurezza delle sedi giudiziarie, secondo logiche di leale cooperazione istituzionale.

Alcune specifiche considerazioni vanno a questo punto riservate alle competenze in materia di sicurezza del Procuratore Generale presso la Corte d'appello proprie del modello di organizzazione introdotto con il d.P.R. 133/2015, quale esclusivo interlocutore di riferimento dell'Autorità di pubblica sicurezza collocato, in una visione necessariamente unitaria delle istanze complessivamente coinvolte dalle istanze di sicurezza delle sedi giudiziarie, al crocevia di fondamentali meccanismi di cooperazione istituzionale e protagonista di una necessariamente intensa e variegata azione di promozione e garanzia, dal punto di vista dell'amministrazione della giustizia, dell'effettività del raccordo in ambito locale delle competenze delle diverse amministrazioni, centrali e periferiche, dello Stato e delle concorrenti azioni spettanti ad altre pubbliche amministrazioni.

Al Procuratore Generale presso la Corte d'appello è, in particolare, assegnata una delicata, quanto essenziale, funzione di impulso e coordinamento delle iniziative da adottarsi al fine dell'opportuno raccordo delle esigenze di tutela della struttura e di quelle che precipuamente riguardano la persona dei magistrati che risultino esposti a specifico pericolo di ritorsione ad azioni violente.

Emerge correlativamente l'esigenza che tali funzioni siano esercitate ricercando le più opportune forme di coordinamento e raccordo operativo con le competenze proprie delle Conferenze Permanenti potenzialmente in grado di incidere concretamente sulla sicurezza delle strutture giudiziarie e delle persone che vi operano.

Al riguardo, occorre rilevare che proprio nel d.P.R. 133/2015 - che, giova ribadire, non contiene disposizioni incompatibili con la richiamata disciplina secondaria di cui al d.M.M. del 28 febbraio 1993 ed in alcun modo innova il preesistente quadro di competenze in materia di sicurezza pubblica - trovano invece regolamentazione i presupposti e le forme di raccordo di quelle competenze e della loro confluenza nell'unitario circuito istituzionale che presidia la sicurezza pubblica.

Sinteticamente, venendo alla necessaria considerazione dei concreti piani di articolazione del complesso quadro di attribuzioni funzionali:

- a) al di fuori dei casi di urgenza, la individuazione dei fabbisogni in materia di sicurezza, le richieste di dotazioni e, più in generale, la valutazione dei rischi e la conseguente pianificazione di un'organica strategia di neutralizzazione dei fattori di rischio collegati all'organizzazione dei servizi necessari al funzionamento degli uffici giudiziari rientrano nelle attribuzioni delle Conferenze Permanenti, la cui natura collegiale e partecipata consente una corretta programmazione delle concrete necessità e dei relativi interventi; a tal fine, il ruolo del Procuratore Generale nell'ambito della Conferenza Permanente assume rilievo fondamentale, sia in riferimento alla necessità di garantire standard omogenei di sicurezza in tutti gli uffici giudiziari del distretto, alla luce della complessiva valutazione dei fabbisogni

e della concreta incidenza dei rischi, sia in relazione alla funzione assegnatagli, sul versante esterno, dalle necessità di un'efficace interlocuzione, preventiva e successiva, con l'Autorità di pubblica sicurezza;

- b) nei casi di urgenza, invece, al Procuratore Generale sono attribuite le competenze proprie della Conferenza Permanente, in considerazione della indifferibile necessità di agire a tutela del bene esposto a pericolo, in condizioni e in forme incompatibili con i tempi e le modalità della deliberazione collegiale.

Dalle considerazioni fin qui svolte discende la necessità che il Procuratore Generale assicuri una costante ed informata partecipazione alle sedute della Conferenza Permanente, fornendo il proprio imprescindibile contributo al vaglio delle implicazioni e delle ricadute per la sicurezza delle possibili scelte dell'organo collegiale, tenendo conto anche delle indicazioni provenienti dal sistema della sicurezza pubblica.

Tanto sia con riguardo all'attività della Conferenza Permanente avente sede nel capoluogo del distretto, della quale il Procuratore generale è componente di diritto, ma anche con riferimento alle Conferenze Permanenti istituite nelle sedi diverse da quella capoluogo distrettuale, che parimenti partecipano al sistema di conoscenze e di iniziative rilevanti per il complessivo monitoraggio dei rischi e l'equilibrato apprezzamento delle correlative esigenze di sicurezza, proprio soltanto di una necessaria visione d'insieme dei temi collegati alla sicurezza delle sedi giudiziarie.

Appunto al fine di consentire al Procuratore Generale un'opportuna possibilità di analisi, in via preliminare, delle attività programmate dalle Conferenze permanenti del distretto comunque rilevanti ai fini della sicurezza, dovrà sempre assicurarsi che alla convocazione della seduta si accompagni la tempestiva trasmissione al Procuratore Generale degli ordini del giorno e della eventuale documentazione di riferimento.

Più in generale, alle ragioni di effettività del sistema si collega l'obiettivo necessità di assicurare la costanza dei flussi informativi rilevanti per il compiuto esercizio delle prerogative attribuite al Procuratore Generale in materia di sicurezza e all'opportuno coordinamento delle relative iniziative in ambito distrettuale.

Alle medesime istanze di garanzia di efficace esercizio delle potestà in tema di sicurezza del Procuratore Generale si richiama, nella pratica esperienza fin qui realizzatasi, la scelta organizzativa di conferire ad altri magistrati dell'ufficio requirente di secondo grado la delega alla partecipazione alle sedute delle Conferenze operanti in sedi diverse dal capoluogo del distretto, così da favorire, in uno alla conoscenza approfondita delle diverse realtà, il concreto apprestamento di opportune azioni di impulso e coordinamento organizzativo.

Naturalmente resta affidata alla discrezionalità dei singoli Procuratori Generali l'opportunità di favorire la diffusione di tale modello di partecipazione ovvero di ricorrere ad altre forme di concreto esercizio delle relative potestà di organizzazione parimenti stimate in grado di agevolare la fluidità dei canali informativi, la concentrazione delle cognizioni essenziali alle scelte da compiersi e il flessibile adattamento alle diverse realtà territoriali dei criteri generali adottati.

In ogni caso, soltanto attraverso la costante ed informata partecipazione alle attività collegiali delle Conferenze istituite nelle diverse sedi del distretto potrà trovare esplicazione il cruciale ruolo assegnato all'autorevole figura del Procuratore Generale in materia di sicurezza, nella prospettiva di una essenziale garanzia di tendenziale omogeneità dei livelli di protezione corrispondenti alle diverse tipologie degli uffici giudiziari ed alle differenti condizioni socio-territoriali di esercizio della giurisdizione.

In ragione dell'esigenza di definire un quadro complessivo di valutazione dei fabbisogni e del rischio per la sicurezza delle sedi giudiziarie, questo Ministero ha intanto avviato la necessaria interlocuzione con il Ministero dell'Interno, gli esiti della quale non si mancherà di sottoporre all'attenzione delle SS.LL.

In ogni caso, attorno alla figura ed al ruolo del Procuratore Generale dovrà realizzarsi in ambito distrettuale la necessaria osmosi dei patrimoni informativi e dei criteri di valutazione che

sola può consentire, nel rispetto delle diverse competenze dell'Amministrazione della giustizia e dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'unitaria confluenza nella sfera decisionale delle Conferenze Permanenti del patrimonio conoscitivo acquisito attraverso l'interlocuzione con l'Autorità di pubblica sicurezza e, nel contempo, la coerente trasmissione in quest'ultimo ambito istituzionale dei dati giudiziari utili al controllo del rischio gravante concretamente sulla sicurezza degli uffici giudiziari.

Di tale funzione di snodo informativo sono, con evidenza, espressioni chiare le previsioni del decreto 133/2015 che dispongono la trasmissione all'Autorità di pubblica sicurezza, a cura del Procuratore Generale, di tutte le deliberazioni assunte in materia di sicurezza (art. 4, comma 5), dalla Conferenza Permanente, distrettuale o circondariale (art. 4, comma 4) o dallo stesso Procuratore Generale in caso di urgenza ovvero che definiscono i poteri procedimentale (art. 3), propri del Procuratore Generale in relazione alla convocazione della Conferenza Permanente, relativamente alle materie inerenti la sicurezza degli edifici.

Al Procuratore Generale compete, in ogni caso, l'autonomo potere di chiedere la stessa convocazione della Conferenza Permanente, distrettuale e circondariale, ogni volta che - fuori dei casi di urgenza - si prospettino esigenze deliberative inerenti il tema della sicurezza, anche nell'ambito della interlocuzione esterna svolta con il Prefetto ed il Comitato per l'ordine e la sicurezza, che potrebbe evidenziare rischi specifici, anche localmente radicati, e comunque in tutti i casi in cui le scelte gestionali programmate siano idonee ad incidere, anche non direttamente, sulla materia della sicurezza.

La coerenza sistematica delle disposizioni in tema di poteri del Procuratore generale in materia di sicurezza degli edifici giudiziari risulta confermata, in uno alla centralità del ruolo istituzionale così definito, dalla specifica previsione del d.P.R. 133/2015 che, in conformità alla regola generale della delegabilità agli uffici distrettuali delle funzioni di spesa proprie del Ministero (art. 16, comma 4, del d.P.C.M. n. 84 del 15 giugno 2015), prevede che, nella materia della sicurezza, le competenze relative alla formazione dei contratti necessari all'attuazione dei compiti attribuiti alla Conferenza permanente possano essere delegate al Procuratore generale.

In definitiva, la costruzione del nuovo modello di sicurezza risulta dunque fondata su una rinnovata e rafforzata cornice di virtuosa cooperazione istituzionale, funzionale alla efficienza dei meccanismi valutativi e decisionali propri del nuovo modello di gestione del funzionamento degli uffici giudiziari e della loro sicurezza.

Sussiste, pertanto, una generale esigenza di massima valorizzazione della rappresentatività e della collegialità delle Conferenze Permanenti, sede fondamentale di valutazione tecnica dei provvedimenti occorrenti per la gestione delle sedi giudiziarie.

A tale esigenza si ricollega il riconoscimento della partecipazione, quali ordinari componenti di diritto, alle Conferenze Permanenti del Presidente del Tribunale dei Minorenni, del Procuratore della Repubblica presso quel medesimo ufficio e del Presidente del Tribunale di Sorveglianza, al riguardo richiamandosi le osservazioni sottoposte alla valutazione delle SS.LL. con nota del 15 giugno scorso.

Analogamente, la richiamata esigenza concorre al riconoscimento della necessità di adeguata valorizzazione del ruolo nelle Conferenze Permanenti dei dirigenti amministrativi, come noto tracciato nell'art. 3, del d.P.R. 133/2015, là dove, al comma 1, se ne prevede la partecipazione ed il diritto di voto e, al comma 5, si dispone che i medesimi: *"a) svolgono le attività necessarie all'esecuzione delle delibere della Conferenza permanente; b) vigilano, per conto della Conferenza permanente, sulla corretta esecuzione delle prestazioni conseguenti alla stipula dei contratti relativi alle attività di cui all'art. 4; c) riferiscono al presidente della Conferenza permanente sugli esiti delle attività di cui alle lettere a) e b)".*

Con evidenza, la disciplina in argomento ha inteso, pertanto, in coerenza con la vigente configurazione del ruolo della Dirigenza pubblica, superare decisamente gli assetti di disciplina recepiti dalla legge 392 del 24 aprile 1941 e dal d.P.R. 4 maggio 1998, n. 187, che, all'art. 3, prevedeva, nelle Commissioni di manutenzione istituite presso ciascun circondario, la *"partecipazione del Funzionario di cancelleria di qualifica più elevata o, nell'ambito della stessa qualifica, del più anziano in ruolo"*.

Rispetto alla previsione della partecipazione di tutti i Dirigenti amministrativi degli Uffici del Circondario, l'attribuzione delle ulteriori competenze tratteggiate dal comma 5) norma citata, è significativa della rilevanza di ruolo che si è intesa riconoscere ai Dirigenti amministrativi che, pertanto, sono chiamati ad esercitare le competenze che ne discendono secondo le modalità proprie della qualifica rivestita e della professionalità espressa.

Naturalmente, ove le funzioni di dirigente amministrativo siano esercitate, per la vacanza del relativo posto, dal capo dell'ufficio giudiziario, dal cumulo delle relative competenze non potrà farsi discendere alcun effetto di accrescimento del peso decisionale del medesimo rappresentante all'interno dell'organo collegiale, trattandosi di ordinaria declinazione del relativo regime di attribuzioni funzionali.

Per completezza espositiva, vanno analogamente ribadite le valutazioni già formulate in precedenti note di questo Gabinetto in ordine alla portata precettiva dell'art. 3, comma 4, del d.P.R. 133/2015 là dove prevede che il Presidente della Conferenza "inviti" alle riunioni il Presidente del locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, senza diritto di voto, laddove il precedente assetto dettato dall'art. 3 del DPR 4 maggio 1998, n. 187, ne prevedeva la partecipazione a pieno titolo nelle Commissioni di manutenzione.

Al riguardo, per consentire una coerente interpretazione della norma e, soprattutto, una funzionale conduzione dei concreti profili gestionali della Conferenza, va prioritariamente ribadito che la scelta regolamentare di non includere i Presidenti degli Ordini forensi fra i componenti di diritto è stata dettata esclusivamente dall'impossibilità per una fonte normativa secondaria di prevedere ruoli ed obblighi di figure istituzionali esterne all'Amministrazione della giustizia, vertendosi della disciplina di un'articolazione dell'organizzazione decentrata del Ministero della Giustizia.

La necessaria consapevolezza, sul piano culturale prima ancora che logico, dell'indispensabile valore dell'apporto dei rappresentanti degli Ordini forensi non mancherà di orientare l'operatività delle Conferenze, in attesa dell'adozione dei necessari strumenti di rivisitazione della materia, nel senso della promozione di ogni opportuna forma di massima valorizzazione del ruolo dei Presidenti dei locali Ordini forensi possibile nell'attuale perimetro normativo di riferimento, consapevoli che dalla capacità di ottenere la condivisione dei rappresentanti dell'Avvocatura in ordine alle scelte determinanti il concreto assetto delle condizioni logistiche di esercizio della giurisdizione dipende una quota non secondaria della autorevolezza e della stessa credibilità dell'azione istituzionale delle medesime Conferenze permanenti.

Infine è da dirsi quanto alle previsioni del comma 4 del già citato art. 3 del decreto 133/2015, dettate in tema di riconosciuta facoltà di invito alla sedute della Conferenza permanente dei rappresentanti degli enti territoriali e di altre amministrazioni pubbliche, che l'opportunità che siffatta partecipazione sia favorita nella massima latitudine realisticamente riconoscibile risulta in linea con il più generale principio, avuto di mira nella definizione del complessivo assetto regolamentare, di generale favore per la più ampia condivisione possibile, nei circuiti della opportuna cooperazione istituzionale, delle scelte rilevanti per la concreta organizzazione dei servizi della giustizia, in quanto compito che produce ricadute importanti per l'intera comunità territoriale interessata.

A tale partecipazione, del resto, si ricollega la disposizione regolamentare che disciplina il ricorso a convenzioni con le pubbliche amministrazioni per regolare e potenziare il funzionamento dei servizi di giustizia e, quindi, anche di quelli rilevanti per la tutela della sicurezza delle sedi giudiziarie.

L'opportunità di potenziare il sistema di intese che regge la cooperazione istituzionale nel campo dell'organizzazione dei servizi della giustizia appare, difatti, particolarmente utile, anche in considerazione del valore aggiunto che può essere assicurato dagli enti esponenziali delle comunità territoriali alle quali direttamente ed immediatamente si rivolgono le consuete forme di svolgimento dell'attività giurisdizionale.

La necessità di valorizzare la cooperazione possibile degli enti territoriali interessati appare quanto mai evidente, alla luce sia della esperienza maturata nell'ambito del pregresso

sistema gestione delle spese obbligatorie per il funzionamento degli uffici giudiziari e della successiva, perdurante possibilità per gli uffici giudiziari di ricorrere, in regime convenzionale, a personale dipendente dei Comuni per l'acquisizione di importanti servizi, sia dell'obiettivo esigenza di raccordo delle competenze delle Conferenze con i piani e le scelte attraverso cui gli enti territoriali possono contribuire all'efficienza dei servizi della giustizia, anche sotto il profilo della sicurezza (ad es., attraverso le determinazioni in tema di viabilità nei pressi degli uffici giudiziari).

Nella medesima delineata prospettiva di valorizzazione delle sinergie possibili attraverso congrue forme di intesa e raccordo fra diverse pubbliche amministrazioni, si staglia, in particolare, l'opportunità di sviluppare opportune azioni di cooperazione istituzionale nel rapporto con le Università. A tale specifico ambito sarà riservata precipua attenzione nello sviluppo della cornice di collaborazione con le autonomie universitarie delineato nel relativo Accordo quadro sottoscritto dal Ministro della giustizia e dal Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (C.R.U.I.) lo scorso 27 gennaio, all'implementazione concreta del quale anche in questo specifico settore risulterà fondamentale il contributo di esperienza e di proposta delle SS.LL.

Il Capo di Gabinetto

Giovanni Melillo

Giovanni Melillo

